

La Suprema corte delimita il perimetro della misura per equivalente e di quella diretta

Confisca dei beni condizionata

La prescrizione del reato influisce sulla forma da applicare

Pagina a cura

DI STEFANO LOCONTE E
GIULIA MARIA MENTASTI

Paletti alla confisca dei beni del legale rappresentate, in caso di reati tributari. È quanto emerge dalla sentenza della Cassazione n. 39115 del 26 settembre scorso, con cui la terza sezione penale ha confermato che, se il reato è prescritto, è consentita la confisca per equivalente solo per i fatti successivi al 6 aprile 2018, mentre per quelli precedenti può essere disposta esclusivamente quella diretta nei confronti della società. La Suprema corte si è dunque espressa sul regime intertemporale applicabile in conseguenza dell'introduzione dell'art. 578-bis c.p.p., ovvero di quella norma ai sensi della quale, quando è stata ordinata la confisca nei casi particolari previsti dalle disposizioni di legge, tra cui l'art. 12-bis dlgs n. 74/2000 per i reati tributari, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, il giudice di appello o la Corte di cassazione decidono sull'impugnazione agli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato. Per i fatti commessi nel periodo precedente alla sua entrata in vigore, è tuttavia ammessa la sola confisca ordinaria, e non quella per equivalente.

Il caso. Il Tribunale di Modena, a seguito della condanna del legale rappresentante di una srl per il delitto di omesso versamento di ritenute certificate di cui all'art. 10-bis dlgs n. 74/2000, aveva disposto, ai sensi dell'art. 12-bis del medesimo decreto, la confisca per quasi mezzo milione di euro, corrispondente alle ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti e non versate dalla società, somma da confiscare direttamente nei confronti della società o, in mancanza, anche per equivalente, nei confronti dell'imputato.

Nel secondo grado di giudizio, la Corte di appello di Bologna aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione, mentre aveva confermato la misura ablativa. Avverso la sentenza l'imputato per mezzo del suo difensore aveva proposto ricorso per Cassazione.

La norma e la questione di diritto. Nell'ambito dei reati tributari, l'art. 12-bis dlgs 74/2000 testualmente recita che, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p. per uno dei delitti previsti dal decre-

Prescrizione e confisca	
Art. 12-bis dlgs 74/2000	Nel caso di condanna o di patteggiamento per un reato tributario, è sempre ordinata: <ul style="list-style-type: none"> • la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato • quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto
Art. 578-bis c.p.p.	Quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal comma 1 dell'art. 240-bis c.p. e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall'art. 322-ter c.p., il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato
La decisione della Suprema corte	Come confermato da Cass. pen. n. 39115/2023 l'art. 578-bis c.p.p. è applicabile anche alla confisca in ambito penal tributario di cui all'art. 12-bis dlgs 74/2000, ma, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, non per i fatti posti in essere prima del 6 aprile 2018, data della sua entrata in vigore

to, è sempre ordinata la confisca cosiddetta diretta dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato; solo quando essa non è possibile, va applicata la confisca cosiddetta per equivalente, ovvero l'ablazione di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. La norma prosegue precisando che la confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro; mentre nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta.

Quanto alla nozione di profitto, premesso che è costituito dal lucro, e cioè dal vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione del reato (Cass. pen., sez. U., n. 9149/1996), la Cassazione (cfr. Cass. pen., sez. U., n. 1235/2010) ha ricordato che, nel caso di reati tributari, esso si identifica con il risparmio di imposta; il profitto è perlopiù costituito dal risparmio di spesa derivante dall'omesso pagamento dell'imposta dovuta (o, come nel caso di specie, dall'omesso versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte ai sostituiti). La questione sulla quale la Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi è la possibilità o meno di applicazione della confisca a seguito della declaratoria di prescrizione. Ma decisiva per la Suprema corte è proprio la

natura della confisca.

La confisca ordinaria. La Suprema corte ha così chiarito che la confisca ordinaria del prodotto, del profitto, o del prezzo del reato è una misura di sicurezza patrimoniale, che si applica anche in caso di prescrizione del reato, a eccezione del caso di appartenenza del bene a persona estranea al reato e sempre che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e l'accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell'imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio (Cass. pen., sez. U., n. 31617/2015).

La confisca per equivalente. La confisca per equivalente costituisce, invece, misura di natura eminentemente sanzionatoria, i cui presupposti applicativi sono tre: il primo è l'impossibilità di confiscare il profitto o il prezzo. La giurisprudenza ha chiarito sul punto che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto anche quando l'impossibilità del reperimento dei beni, costituenti il profitto del reato, sia transitoria e reversibile, purché sussistente al momento della richiesta e dell'adozione della misura, non essendo necessaria la loro preventiva ricerca generalizzata (Cass. pen., sez. U., Gubert, n. 10561/2014).

Il secondo requisito è la disponibilità del bene da parte dell'autore, persona fisica del reato, con la conseguenza che nei confronti dell'ente persona giuridica non è consentito il sequestro per equivalente, anche se il reato è stato commesso nel suo interesse. Secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata in sentenza, la "disponibilità" del bene, quale presupposto del provvedimento, non coincide con la nozione civilistica di proprietà, ma con quella di possesso, ricomprendendo tutte quelle situazioni nelle quali il bene stesso ricade nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di esso venga esercitato tramite terzi, e si estrinseca in una relazione connotata dall'esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà (Cass. pen., sez. III, n. 4887/2018).

Da ultimo, per disporre la confisca per equivalente, è necessaria la corrispondenza del bene (o dei beni) al valore del profitto. La sua natura sanzionatoria esclude infatti che possa essere intesa come una forma di garanzia di adempimento di un'obbligazione contratta da altri rispetto alla quale il patrimonio dell'autore del reato costituisce garanzia in caso di incapienza dell'ente direttamente esposto nei confronti dell'Erario; obbligazione tributaria e confisca per equivalente operano su piani totalmente diversi e distinti, né la confisca

per equivalente può essere intesa come una sorta di risarcimento del danno da inadempimento.

La confisca in caso di prescrizione. Dunque, in assenza di una previsione ad hoc, estintosi il reato per prescrizione, potrebbe essere disposta la sola confisca ordinaria, ma non quella per equivalente, né tutte quelle forme di confisca che presentino una componente sanzionatoria.

L'ingresso nel c.p.p. dell'art. 578-bis ha però reso possibile per il giudice dell'impugnazione decidere sulla confisca che in questa sede interessa, ovvero quella in ambito penal-tributario, anche in caso di prescrizione. Si tratta della norma che, introdotta dal dlgs 21 entrato in vigore il 6 aprile 2018, nella sua attuale formulazione prevede che "quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal comma 1 dell'art. 240-bis del codice penale e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall'art. 322-ter del codice penale, il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato". Come è stato chiarito, il richiamo contenuto nell'art. 578-bis c.p.p. alla confisca "prevista da altre disposizioni di legge", siccome formulato senza ulteriori specificazioni, ha una valenza di carattere generale, capace di ricomprendere anche le confische disposte da fonti normative poste al di fuori del codice penale (Cass. pen., sez. U., n. 13539/2020). Pertanto, come confermato dalla terza sezione penale con la pronuncia in esame, richiamando un precedente della Suprema corte riunita nel suo massimo consenso, la norma è applicabile anche alla confisca di cui all'art. 12-bis dlgs n. 74/2000, ma, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, non per i fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore (Cfr. Cass. pen., Sez. U., n. 4145/2022). Poiché il reato per il quale si procedeva nel caso in esame era stato commesso in data precedente, la confisca per equivalente nei confronti dell'imputato non avrebbe potuto essere confermata dalla Corte di appello. Da qui l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in punto di confisca per equivalente, che è stata pertanto eliminata.